

Comune di Torre Canavese (Torino)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02.04.2021 con oggetto "Regolamento Edilizio Comunale. Integrazioni e Modifiche".

Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02.04.2021 con oggetto "Regolamento Edilizio Comunale. Integrazioni e Modifiche".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. L'approvazione, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, delle seguenti modifiche e/o integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale :
 - l'art. 45.3 del Regolamento Edilizio Comunale viene modificato aggiungendo, al comma 11, lett h) dopo le parole "conformità delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA)", le parole "*delle Segnalazioni Certificate di Inizio Lavori alternative al Permesso di Costruire*"...omissis...;
 - l'art. 96 del Regolamento Edilizio Comunale viene modificato come segue :
 - sostituendo il comma 3 come di seguito indicato : "*Il territorio comunale rientra parzialmente nelle "aree di ricarica degli acquiferi profondi", ma non è interessato da "zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso", di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b) delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DGR n. 28-7253 del 20/07/2018. Per quanto attinenti, si fa rimando ai contenuti attuativi del citato articolo 24. "*
 - aggiungendo il comma 4 :

"4. Ai sensi della DGR n. 12-6441 del 02/02/2018 (punto 6 dell'Allegato), per le aree di ricarica degli acquiferi profondi, si dettano le seguenti prescrizioni riferite alle caratteristiche tecniche dei serbatoi interrati contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee:

a) I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:

 - *a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:*
 - *entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;*
 - *la parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;*
 - *entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;*
 - *quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;*
 - *in alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;*

- *dotati dei seguenti dispositivi:*
 - *un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;*
 - *una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrato funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;*
 - *ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.*

b) Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.

c) All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.

d) All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 Luglio 2003, n 10/R e smi - Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con DD n. 539 del 3/12/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi previste.

e) All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con DD n. 66 del 3/3/2016.

- L'articolo 107 del Regolamento Edilizio Comunale viene modificato come segue :

- al comma 4, lett. a. togliendo, dopo le parole "non inferiore a", la misura "4,50" ed inserendo la misura "**4,10**";
- al comma 4, lett. b. inserendo, dopo la parola marciapiede, le parole "**meno 20 cm**" e togliendo, dopo le parole marciapiede medesimo, le parole "o del suolo" ed aggiungendo le parole "**se esistente, diversamente ad altezza 4,10 dal suolo pubblico.**";
- al comma 4 lett. c. togliendo, dopo le parole "fino all'altezza di", la misura "4,50" inserendo la misura "**4,10**";

- L'articolo 123bis del Regolamento Edilizio Comunale viene modificato come segue :

- Aggiungendo al titolo dell'articolo, dopo le parole pannelli solari, le parole "**fotovoltaici e termici**";
- Il comma 4 viene modificato come di seguito indicato con la precisazione che le parti stralciate sono barrate e le parti aggiunte sono quelle in grassetto corsivo :

Nelle restanti aree individuate dal PRGC come "insediamenti urbani avente carattere storico-artistico e/o ambientale" ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 (RR e RR ta), ~~nelle aree AGtv e AGvna~~, negli ambiti sottoposti a vincoli ex D.lgs. 42/04 e nei siti di importanza comunitaria (SIC) è possibile **uno o più interventi nel tempo, per la posa, per un massimo**

complessivo di 40 mq., di pannelli solari, **sia fotovoltaici che** termici, esclusivamente sugli edifici residenziali **principali** e limitatamente alle esigenze di produzione **di energia elettrica e/o di** acqua calda sanitaria, **teoricamente sufficiente per** di una famiglia media tipo di 4-5 persone. **Per i pannelli solari termici** la superficie lorda massima complessiva ~~dei pannelli~~ consentita è di 7,00 mq per ciascun edificio **residenziale, mentre per quanto riguarda gli impianti solari fotovoltaici è consentito un solo impianto con un rapporto tra la superficie coperta dai pannelli e la cubatura residenziale di 1 mq/15 mc (incluse le eventuali pertinenze), con un massimo di superficie coperta dai pannelli fotovoltaici pari a 40 mq per edificio. Nel caso si ipotizzi la posa di entrambe le tipologie di pannelli solari di cui sopra si è riferito, fotovoltaici o termici, comunque la somma delle superfici coperte dagli stessi non può superare i 40 mq per edificio (incluse le eventuali pertinenze).** ~~non~~ ~~cumulabili,~~ precisando **Si precisa** che, **nella casistica di cui al presente comma,** i pannelli dovranno essere completamente integrati con i relativi manti di copertura, **in modo che l'estradosso del pannello sia complanare a quello del manto di copertura del tetto e il più possibile coerenti con i medesimi manti di copertura, mentre nelle restanti zone i pannelli medesimi potranno essere posizionati in modo integrato;**

- al comma 5 dopo le parole “pannelli solari” sono inserite le parole “**sia fotovoltaici che termici,**”;
- al comma 6 dopo le parole “pannelli solari” sono inserite le parole “**sia fotovoltaici che termici,**”;
- Il comma 8 viene modificato come di seguito indicato con la precisazione che le parti stralciate sono barrate e le parti aggiunte sono quelle in grassetto corsivo :

~~In ogni caso i pannelli posizionati sulle falde dei tetti devono risultare completamente integrati, in modo che l'estradosso del pannello sia complanare a quello del manto di copertura del tetto.~~

Si stabilisce, inoltre, che le falde dei tetti ove potranno essere posizionati i pannelli solari, termici e/o fotovoltaici, dovranno essere scelte in modo tale che risultino meno visibili possibile dai suoli pubblici, con particolare riguardo alla vista panoramica che si ha dal belvedere di proprietà comunale, di suolo pubblico, sito in Via Cesare Balbo adiacente alla pinacoteca comunale. E' vietata, ancora, la posa di pannelli solari di qualsiasi genere sulle facciate di tutti gli edifici e sulle coperture dei bassi fabbricati pertinenziali. E' sempre vietata, infine, l'installazione sul tetto di serbatoi di accumulo o di altre sovrastrutture.

- Dopo il comma 9 viene aggiunto il seguente comma 10 : **”Gli interventi di posa di pannelli solari di qualsiasi tipo ricadente negli ambiti di cui all’art. 24 della L.R. n. 56/77 saranno sottoposti al preventivo parere della Commissione Locale del Paesaggio, tanto al fine di verificare la coerenza con quanto disposto dal presente articolo.”**
- L’articolo 124 del Regolamento Edilizio Comunale viene modificato aggiungendo, al comma 5, dopo le parole “all’uso pubblico, i pluviali”, le parole “**in quanto elementi singoli, di modesta dimensione (larghezza) e non continuativi**”...omissis...;
- 2. di dichiarare le modifiche o integrazioni del Regolamento Edilizio Comunali, approvate con la presente deliberazione, conformi al Regolamento Edilizio Tipo della Regione.

3. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 19/1999 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
Dott. Claudio Riccardo GIACHINO